



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

SENTENZA N. <u>2/2022</u>
Depositata il <u>31 AGO, 2022</u>
R.G. n. <u>262/21</u>
Cron. n. <u>2099/22</u>

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco	Presidente rel.
Dott. Valeria Vaccari	Consigliere
Dott. Marcella Angelini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 262 / 2021 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 60 / 3.3.2021,
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento,
posta in decisione all'udienza collegiale del 11.1.2022,

promossa da:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche quale mandatario speciale
di S.C.C.I. S.p.a.,
rappresentato e difeso dagli Avv. Oreste Manzi, Antonello Lamanna, Maria
Giuseppina Lupoli, Roberta Lezzi, Anna Paola Ciarelli e Renato Vestini ed
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura provinciale INPS in Bologna
- appellante

contro:

Calin Dan
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso gli Avv. Marco
Miserocchi e Antonella Campanini in Forlì
- appellato

Agenzia delle Entrate - Riscossione

- appellato contumace

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
- appellato contumace

udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Carlo Coco,
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite,
come in atti trascritte,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

Col proposto appello l'INPS impugna la sentenza in epigrafe del Tribunale di Forlì limitatamente alla statuizione relativa all'intervenuta prescrizione del credito – ricompreso nell'intimazione di pagamento notificata in data 2.7.2018 oggetto dell'opposizione proposta da Calin Dan – di cui all'avviso di addebito emesso dall'INPS n. 345-2014-0001353218-000, dell'importo di euro 12'379,92 per contribuzioni relative all'anno 2007, per ritenuta invalidità della notifica ex art. 140 c.p.c. effettuata in data 2.2.2015 di quest'ultimo in difetto di produzione della relativa CAD secondo quanto prescritto dall'art. 8, co. 2 e 4, della legge n. 890 / 1982, col passaggio in giudicato delle pronunce di cessazione della materia del contendere e di prescrizione concernenti le restanti cartelle di pagamento, anche per credito INAIL, azionate.

In legittima contumacia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'INAIL (peraltro estraneo quest'ultimo, per quanto detto, al presente gravame), Calin Dan resiste all'impugnazione dell'INPS, che s'incentra sulla mancata considerazione da parte del primo Giudice della differente procedura prevista per la notifica postale diretta dell'avviso d'addebito che, rispetto a quella prevista per gli atti giudiziari, non richiede in caso di irreperibilità relativa del destinatario la prova del ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale.

L'appello dell'INPS è fondato e dal suo accoglimento discende, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, la statuizione di cui al dispositivo.

Va infatti precisato, a confutazione della tesi propugnata dall'opponente / appellato e recepita dal primo Giudice, che il principio affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. S.U. sent. n. 10012 / 15.4.2021) è inutilmente invocato in materia di notifica di avvisi di addebito dell'INPS, poiché l'Istituto si avvale della procedura speciale, e per così dire agevolata, della notifica mediante servizio postale prevista dall'art. 30 del D.l. n. 78 / 2010, eloquentemente rubricato "Potenziamento dei processi di riscossione

dell'INPS" ed a tenore del quale "[4] *L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.*" Il dato testuale non consente di desumere la necessità di aggiungere un adempimento ulteriore, costituito dalla comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) e la sua specialità, funzionale ad una tutela più celere delle ragioni creditorie dell'INPS, non sembra autorizzare l'interpretazione estensiva o analogica che la Suprema Corte ha fatto con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, di per sé disciplinata da altra normativa (articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Per quanto precede, e tenuto conto del complessivo esito del giudizio e dell'esistenza di difformi interpretazioni giurisprudenziali, vanno compensate fra le parti anche le spese del presente grado del giudizio, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 92, co. 2, come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 / 2018.

P. Q. M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e in riforma sul punto dell'impugnata sentenza, respinge l'opposizione proposta da Calin Dan avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 2.7.2018 limitatamente al credito di cui all'avviso di addebito emesso dall'INPS n. 345-2014-0001353218-000, notificato in data 2.2.2015, che dichiara dovuto; compensa fra le parti le spese del grado.

Così deciso in Bologna il 11.1.2022

Il Presidente est.

Dott. Carlo Coco

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

[minuta depositata il 30.8.2022]

